REDDITO DI INCLUSIONE

DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 2017, N. 147

FAQ (aggiornamento del 16/3/2018)

STATO DOMANDA	NOTE
Cancellata	Domanda acquisita cancellata.
Bozza	Inserita da Web e non completata, pertanto non trasmessa a INPS.
Completata	Inserita e completata, pertanto inviata a INPS e verrà elaborata per la verifica dei requisiti.
Decadenza	Domanda decaduta per il venir meno di almeno uno dei requisiti previsti dalla norma vigente.
Verifiche in evidenza alla sede	La procedura in fase di istruttoria ha rilevato la necessità dell'intervento dell'operatore di Sede, rispetto alla presenza di un'attestazione ISEE con omissioni/difformità, ovvero alla presenza di un lavoratore ultra 55enne disoccupato.
In lavorazione	La procedura sta elaborando la posizione al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. Al termine dell'elaborazione verrà evidenziato l'esito.
In attesa ReiCom	E' stata selezionata nel quadro D della domanda l'opzione "uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2017, l'attività deve essere iniziata dopo l'1.1.2015; per l'ISEE 2018, l'attività deve essere iniziata dopo l'1.1.2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI–Com della presente domanda."
Controlli mensili positivi	La domanda è accolta

Revoca	La domanda è revocata per insussistenza di almeno uno dei requisiti previsti dalla norma vigente. La revoca comporta il recupero di tutte le mensilità eventualmente erogate.
Respinta	La domanda è respinta.
Terminata	Sono state erogate tutte le mensilità spettanti.
Requisiti di residenza e di soggiorno	Come previsto dall'art.9, comma 3 del decreto legislativo n.147/2017, gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attività di cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la verifica di tali requisiti, pertanto, rientra esclusivamente nella competenza comunale (vedasi anche messaggio INPS n.4811 del 30/11/2017, pubblicato sul sito www.inps.it).
REI-Com modello MV56	Deve essere acquisito contemporaneamente alla domanda REI nel caso in cui sia stata selezionata nel quadro D della domanda l'opzione "*uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2017, l'attività deve essere iniziata dopo l'1.1.2015; per l'ISEE 2018, l'attività deve essere iniziata dopo l'1.1.2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI–Com della presente domanda.*" Questa opzione deve essere selezionata SOLO quando l'attività lavorativa, iniziata successivamente al 1/1/2015 per domande presentate nel 2017 (ISEE 2017), e al 1/1/2016 per domande presentate nel 2018 (ISEE 2018), sia in corso alla data della domanda REI. Pertanto, correttamente, la procedura non permette di inserire una data cessazione attività antecedente alla data di presentazione della domanda.
REI-Com modello MV57	Deve essere acquisito se un componente il nucleo familiare intraprende nuova attività lavorativa in data successiva alla presentazione della domanda REI. La procedura non permette di inserire una data di inizio attività antecedente alla data di presentazione della domanda.

REI-Com: data fine attività	La 'data di fine' non può essere successiva all'ultimo giorno dell'anno solare corrente. Per la segnalazione di periodi lavorativi superiori, sarà necessario inviare modelli ReIcom nei relativi anni solari dell'attività.
Modalità di acquisizione REI - Com	Al termine dell'inserimento di ciascun modulo REI com, l'applicazione richiede se si tratta dell'ultimo modulo della sezione ("*Salva e completa la domanda*") o se quest'ultima si compone di ulteriori moduli ("*Salva e invia modulo*"). Nel primo caso, alla fine dell'inserimento del modulo, la domanda viene posta in stato "*Completata*", nel secondo viene lasciata in stato "*In attesa REIcom*". E', quindi, necessario indicare quello che rappresenta l'ultima delle sezioni che si ha intenzione di inoltrare, in modo da permettere al sistema di "completare" la domanda e trasmetterla, con tutte le nuove informazioni allegate, ai controlli dei requisiti per l'ottenimento del beneficio.
REI – Com e lavoro a tempo indeterminato	In caso di lavoro a tempo indeterminato non svolto per l'intera annualità nell'anno reddito della DSU, occorre presentare il modello REI –com MV57 entro il mese di gennaio del nuovo anno solare, pena decadenza del beneficio.
Domanda di accesso all'assegno al nucleo con 3 o più figli minori (Quadro E della domanda REI)	La compilazione del Quadro E della domanda REI equivale alla presentazione della domanda di all'assegno al nucleo con 3 o più figli minori al Comune. La compilazione del quadro E equivale alla presentazione della domanda al Comune. In tal caso, pertanto, il Comune dovrà istruire la richiesta utilizzando le medesime procedure in uso per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori attualmente in uso. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso all'assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura, la cui liquidazione avverrà con le modalità attualmente in vigore. L'eventuale reiezione della domanda REI non inficia il diritto all'assegno.
Lavoro occasionale	Lo svolgimento di prestazione di lavoro occasionale, in ultimo disciplinato dal disposto dell'articolo 54 bis, comma 4, del D.L. 50/2017, non incide sullo stato di disoccupazione in quanto i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale.

Ricevuta di rinnovo permesso di soggiorno	La procedura REI non prevede l'acquisizione della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il D.Lgs. n. 147/2017 richiede esclusivamente la titolarità del permesso. La domanda potrà essere validamente presentata solo quando il richiedente diverrà titolare del permesso in parola.
Funzioni di cancellazione e revoca	Le funzionalità di "cancellazione" e "revoca" delle domande da parte del Comune sono richiamabili dalla voce di menù "Cancellazione / Revoca". Con la funzione di **cancellazione** i comuni potranno cancellare la domanda erroneamente completata, fin quando la stessa si trovi nello stato completata; la cancellazione ante avvio dell'istruttoria è consentita anche alle domande in stato "In attesa REIcom". Inoltre, la funzione di cancellazione è attivabile anche ad istruttoria iniziata, ma non ancora portata a termine. Con la funzione di **revoca** i comuni potranno revocare le domande erroneamente accolte a causa di errato inserimento dell'esito dei controlli comunali (esclusivamente per i controlli di competenza comunale). In particolare, la revoca è attivabile per le seguenti motivazioni: • "mancanza del requisito di cittadinanza, ex art. 3 decreto 147/2017" • "mancanza del requisito di residenza, ex art. 3 decreto 147/2017" • "assenza di donna in stato di gravidanza accertata, ex art. 3 decreto 147/2017" • "mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo, ex art.3 decreto 147/2017" L'attivazione della funzione di revoca comporta il recupero di tutte le mensilità eventualmente erogate.
Disoccupazione Agricola	Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti, con nota Prot. 572 del 17/1/2018 in merito alla compatibilità REI con la fruizione della disoccupazione agricola. La percezione della disoccupazione agricola, in ragione della peculiarità della stessa, erogata in un'unica soluzione *ora per allora*, determina l'incompatibilità con il beneficio REI per il mese di pagamento della prestazione e per gli 11 mesi successivi. La procedura di istruttoria e di gestione del REI opera secondo tali indicazioni.

Comunicazione esiti istruttoria	Il richiedente riceve dall'Istituto il provvedimento di accoglimento della domanda, con i dati relativi all'importo della prima mensilità, alla durata della prestazione ed alle informazioni che sono state utilizzate per il calcolo dell'importo. Ugualmente, in caso di esito negativo dell'istruttoria, il richiedente riceve il provvedimento di reiezione, con l'indicazione dei motivi ostativi al riconoscimento della prestazione. I comuni hanno la possibilità, accedendo alla funzione "Quadri esito", di visualizzare la rappresentazione grafica degli esiti dei controlli che consente, cliccando sulla relativa icona, di individuare i motivi che hanno determinato la reiezione della domanda.
Verifica diritto: requisito ISRE	Il nucleo familiare deve essere in possesso di un valore ISRE ai fini REI non superiore a € 3.000. L'ISRE si ottiene rapportando l'indicatore della situazione reddituale (ISR) alla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni (vedi Tabella 1). Es.: ISR = € 98,65 Scala di equivalenza ai fini REI, per nucleo familiare composto da 5 persone = 2,85
Misura del beneficio	Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo n 147/2017, il beneficio economico del REI è pari al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (vedi tabella 1), al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10% (vedi tabella 2). Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Tabella 1

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

* il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

Tabella 2

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5	€ 6.412,50	€ 534,37
6 o più	€ 6.477,90 *	€ 539,82

*Importo massimo erogabile, pari all'importo annuo dell'Assegno Sociale maggiorato del 10%

ISR ≥ alla soglia di riferimento (Tabella 2)

Es.: In presenza di nucleo familiare composto da una sola persona, con ISR maggiore o uguale a € 2.250 (corrispondente al 75% della soglia di € 3.000), l'importo del beneficio è pari a zero.
In sintesi, in tali casi, le domande presentano tutti i requisiti per il diritto alla prestazione, motivo per cui tutti i controlli risultano positivi, ma, in virtù del meccanismo di calcolo come sopra descritto, viene generato un importo del beneficio economico nullo e la domanda è respinta.

ISR < alla soglia di riferimento (Tabella 2)

Quando il valore ISR si avvicina, senza raggiungerlo, a € 2.250, si genera un valore mensile di importo compreso tra zero e 20 euro.
In questi casi è prevista l'erogazione in unica soluzione; al momento le domande in tale fattispecie risultano in stato di "sospeso" e tutti i controlli sono positivi.

ISR < alla soglia di riferimento (Tabella 2)	In caso domanda che risponde a tutti i requisiti richiesti dalla norma, quindi tutti gli esiti risultano positivi, e con ISR inferiore a 2.250 euro, ma il nucleo gode di altri trattamenti assistenziali, può risultare un importo del beneficio economico nullo e la domanda è respinta. Accedendo al quadro degli esiti e cliccando sul valore "0,00" riferito all'importo è possibile visualizzare il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo.
Calcolo del beneficio	Es.: Nucleo familiare di 5 componenti Soglia di riferimento € 6.412,50 (vedi Tabella 2) ISR = 98,65 Calcolo del beneficio annuo: 6.412,50 – 98,65 = 6.313,85 **Calcolo del beneficio mensile**: 6.313,85 : 12 = 526,15 Ipotizzando che nella DSU del nucleo in corso di validità siano presenti trattamenti assistenziali, all'ISR dovrà essere sommato tale importo. Es.: Nucleo familiare di 5 componenti Soglia di riferimento € 6.412,50 (vedi Tabella 2) ISR = 98,65 Trattamenti assistenziali € 64 Calcolo del beneficio annuo: 6.412,50 – 98,65 + 64 = 6.377,85 **Calcolo del beneficio mensile**: 6.377,85 : 12 = 531,48 Eventuali trattamenti assistenziali fruiti nel corso dell'erogazione del REI vanno detratti dall'importo mensile del REI. Es.: bonus bebè = € 80 mensili **Calcolo del beneficio mensile**: 531,48 – 80 = 451,49